



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI DIRETTORE CUI AFFIDARE L'INCARICO DI PREPOSIZIONE ALL'UFFICIO ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E SUPPORTO GIURIDICO INCARDINATO PRESSO IL SERVIZIO ARTIGIANATO E COMMERCIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

POSTO A CONCORSO E TRATTAMENTO ECONOMICO

Ai sensi dell'art. 30 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, in esecuzione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1459 di data 03 ottobre 2025 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accesso alla qualifica di Direttore cui affidare l'incarico di preposizione all'Ufficio attività commerciali, artigianali e supporto giuridico incardinato presso il Servizio artigianato e commercio della Provincia autonoma di Trento.

Il trattamento economico spettante alla qualifica di Direttore per l'incarico di preposizione all'Ufficio sopra specificato, ai sensi dei contratti collettivi provinciali di lavoro e della normativa vigente, è il seguente:

- stipendio tabellare: euro 34.485,36 annui lordi;
- indennità integrativa speciale: euro 6.925,61 annui lordi;
- retribuzione di posizione: euro 10.188,00 annui lordi (seconda fascia);
- tredicesima mensilità;
- retribuzione di risultato da corrispondere secondo la disciplina prevista a tale riguardo dai contratti collettivi provinciali di lavoro e dagli accordi decentrati relativi al personale con qualifica di direttore nel tempo vigenti;
- assegno per il nucleo familiare se ed in quanto dovuto;
- eventuali ulteriori emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative o contrattuali, qualora spettanti.

Il trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla legislazione vigente.

Il suddetto trattamento economico sarà oggetto di eventuali successivi adeguamenti contrattuali.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; possono partecipare al concorso i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero i familiari di cittadini dell'Unione europea, anche se cittadini di Stati terzi, purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ed i cittadini di Paesi Terzi purché siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38 D. Lgs. 30-03-2001, n. 165 così come modificato dalla L. 6 agosto 2013 n. 97) in possesso dei seguenti requisiti:
 - godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza (ovvero i

- motivi del mancato godimento);
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 - avere adeguata conoscenza della lingua italiana rapportata alla categoria e figura professionale a concorso;
- 2) idoneità fisica all'impiego, rapportata alle mansioni lavorative richieste dalla figura professionale a concorso;
 - 3) immunità da condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea per il periodo dell'interdizione, incluse quelle, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ("Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione") ai sensi dell'articolo 35 bis del D.Lgs. 165/2001;
 - 4) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo, né essere stati destituiti, licenziati o dichiarati decaduti dall'impiego per aver conseguito l'assunzione mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile oppure per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;
 - 5) per i cittadini soggetti all'obbligo di leva: essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
 - 6) essere in possesso del diploma di laurea di durata almeno quadriennale in **giurisprudenza, economia, scienze politiche, sociologia** ovvero diplomi di laurea a questi equipollenti ai sensi di legge o diplomi di laurea specialistica o laurea magistrale a questi equivalenti ai sensi del Decreto interministeriale 9 luglio 2009 (pubblicato sulla G.U. n. 233/2009).
 - 7) esperienza professionale maturata nell'organico provinciale con rapporto di lavoro subordinato stabile o temporaneo, a tempo pieno (almeno 36 ore) o parziale (in tale ultimo caso con accrescimento proporzionale del requisito dell'esperienza) di almeno:
 - complessivi cinque anni nella categoria "D";
 - complessivi otto anni nella categoria "C";

oppure:

esperienza professionale, di almeno complessivi cinque anni nella categoria "D" o di almeno complessivi otto anni nella categoria "C" con funzioni direttive, presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati, con rapporto di lavoro subordinato stabile o temporaneo, a tempo pieno (almeno 36 ore) o parziale (in tale ultimo caso con accrescimento proporzionale del requisito dell'esperienza richiesta).

In particolare, per funzioni direttive, si intendono quelle riconducibili a funzioni di coordinamento di settori/articolazioni organizzative dell'ente/azienda, con poteri di iniziativa ed autonomia decisionale e correlativa responsabilità, ancorché nell'attuazione delle direttive generali impartite dai superiori.

NB: sono ammessi alla procedura concorsuale anche i candidati in possesso di esperienza professionale riconducibile non esclusivamente, negli anni minimi richiesti, ad una sola delle due categorie, (D o C) ma ad entrambe, purché la stessa possa essere valorizzata secondo le modalità indicate nell'allegato B a questo bando.

L'eventuale esperienza eccedente, non utilizzata per l'accesso, sarà valutata quale punteggio per i

titoli di servizio, secondo quanto meglio di seguito specificato ai punti "VALUTAZIONE DEI TITOLI - TITOLI DI SERVIZIO".

Nei confronti di coloro i quali siano risultati idonei all'esito della procedura di cui all'articolo 22 (accertamento del potenziale) della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), l'esperienza professionale richiesta per l'accesso può essere parzialmente sostituita, in misura non superiore a tre anni, dal possesso di competenze e attitudini accertate attraverso la predetta procedura. Tale possibilità presuppone l'inserimento nell'elenco di idonei di cui sopra, che DEVE ESSERE vigente al momento della scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso.

Ai sensi dell'articolo 49, comma 5, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), i periodi di lavoro a tempo parziale svolti per esigenze di cura dei figli fino a dieci anni, dei conviventi, dei parenti e degli affini fino al secondo grado non autosufficienti sono considerati come periodi a tempo pieno sia ai fini dell'accesso sia ai fini della valutazione dei titoli.

Non viene presa in considerazione, ai fini del calcolo dell'esperienza professionale richiesta per l'accesso, l'attività di insegnamento.

Ai fini del computo, si considera l'anno intero pari a 365 giorni; le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando come mese intero periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori o uguali a quindici giorni.

Si considerano utili ai fini del calcolo dell'esperienza professionale richiesta per l'accesso nonché di quella valutabile come anzianità di servizio, tutte le assenze, purché contenute, singolarmente considerate, nel limite di un periodo inferiore a 120 giorni continuativi. Sono inoltre considerate utili, a prescindere dalla loro durata, le assenze previste dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (congedo di maternità, di paternità, parentale, per malattia del figlio) nonché, in generale, tutte le assenze per congedi straordinari o aspettative espressamente previsti dalla legge, utili per la progressione di carriera.

Non possono essere assunti coloro che negli ultimi 5 anni precedenti all'assunzione siano stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o siano incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell'articolo 32 quinquies, del codice penale o per mancato superamento del periodo di prova nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la medesima qualifica cui si riferisce l'assunzione.

Non possono essere assunti i candidati che abbiano raggiunto un'età superiore a quella prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a riposo.

Sono esclusi coloro che già ricoprono la qualifica di Dirigente o di Direttore presso la Provincia autonoma di Trento o presso i suoi Enti pubblici strumentali.

L'Amministrazione provinciale si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti e può disporre in ogni momento, con determinazione motivata della Dirigente del Servizio per il personale, l'esclusione dal concorso dei concorrenti in difetto dei requisiti prescritti. L'esclusione verrà comunicata all'interessato.

Per eventuali informazioni rivolgersi telefonicamente all'Ufficio Concorsi e assunzioni (tel. 0461/496330).

Il termine di conclusione del procedimento è fissato entro sei mesi dalla data di effettuazione della prima prova scritta.

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti dovranno inviare al Servizio per il personale entro le **ore 12.00 del giorno 14 novembre 2025** apposita domanda che dovrà essere redatta su carta semplice, seguendo il fac-simile pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol - Sezione concorsi, all'Albo della Provincia, nonché disponibile sul sito Internet <https://www.provincia.tn.it/Amministrazione/Lavora-con-noi>.

La domanda, firmata e scansionata, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, dovrà essere inviata mediante posta elettronica o Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo **serv.personale@pec.provincia.tn.it** (farà fede esclusivamente la data di spedizione risultante dal sistema di Posta Elettronica Certificata; sarà comunque onere del candidato verificare la ricevuta di avvenuta spedizione all'indirizzo PEC sopra specificato).

Nel caso in cui il candidato presenti più domande nei termini stabiliti dal bando, l'Amministrazione considera valida esclusivamente l'ultima domanda pervenuta in ordine di tempo.

Secondo quanto disposto dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n. 2051/2020 inerente le direttive per lo scambio di documenti per via telematica, la documentazione allegata alla domanda dovrà essere inviata unicamente nei formati PDF/A, PDF, XML, TXT, TIFF, TIF, JPEG, 4 JPG, JFIF, JPE e EML, BMP, CSV e GIF (HTML limitatamente al corpo del messaggio di posta elettronica) e non dovrà essere compressa (.zip o similari).

La domanda dovrà essere firmata dal concorrente a pena di esclusione.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole della decadenza dagli eventuali benefici ottenuti e delle sanzioni penali previste rispettivamente dagli artt. 75 e 76 del citato decreto, per le ipotesi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi:

- le complete generalità (nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, il comune e l'indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, comprensivo del Codice di avviamento postale, il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica e/o PEC nonché i recapiti telefonici; le coniugate dovranno indicare il cognome da nubi);
- cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; possono partecipare al concorso i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero i familiari di cittadini dell'Unione europea, anche se cittadini di Stati terzi, purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ed i cittadini di Paesi Terzi purché siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38 D. Lgs. 30-03-2001, n. 165 così come modificato dalla L. 6 Agosto 2013 n. 97) in possesso dei seguenti requisiti:
 - godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza (ovvero i motivi del mancato godimento);
 - essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 - avere adeguata conoscenza della lingua italiana rapportata alla categoria e figura professionale a concorso;
- la figura professionale, la categoria/qualifica di inquadramento, la tipologia del rapporto di lavoro, il datore di lavoro nonché il contratto collettivo di lavoro di riferimento. Si chiede, altresì, di allegare le declaratorie stabilite dalla contrattazione collettiva, ad esclusione del

personale dipendente della Provincia autonoma di Trento;

- il servizio prestato, con indicazione se a tempo pieno o part-time, ai fini della maturazione dell'esperienza professionale richiesta quale requisito di accesso nonché ai fini della valutazione dei titoli di servizio, mediante esatta indicazione dei periodi di relativo svolgimento (data di inizio e di eventuale cessazione; in mancanza di quest'ultima si farà riferimento alla data di scadenza stabilita nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione) e del conseguente numero di anni, mesi e giorni (nel calcolo, l'anno intero viene considerato pari a 365 giorni ed il mese intero pari a trenta giorni o frazioni superiori o uguali a quindici giorni). Nei confronti di coloro i quali siano risultati idonei all'esito della procedura di cui all'articolo 22 (accertamento del potenziale) della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), l'esperienza professionale richiesta per l'accesso può essere parzialmente sostituita, in misura non superiore a tre anni, dal possesso di competenze e attitudini accertate attraverso la predetta procedura. Tale possibilità presuppone l'inserimento nell'elenco di idonei di cui sopra, che DEVE ESSERE vigente al momento della scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al presente;
- gli eventuali periodi di lavoro a tempo parziale che, tra quelli dichiarati ai sensi dei precedenti punti, sono stati svolti per esigenze di cura dei figli fino a dieci anni, dei conviventi, dei parenti e degli affini fino al secondo grado non autosufficienti;
- i periodi di assenza non utili ai fini del calcolo del periodo utile per l'accesso al concorso o del periodo valutabile come anzianità di servizio, specificando la data di inizio e di cessazione di ciascuna assenza, il titolo dell'assenza e il totale espresso in anni, mesi e giorni;
- l'idoneità fisica all'impiego rapportata alle mansioni lavorative richieste dalla figura professionale a concorso;
- le eventuali sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta di parte (patteggiamento) **passate in giudicato** o i decreti penali di condanna divenuti esecutivi e/o di essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (compresi quelli per i quali sia stato concesso il beneficio della non menzione sul casellario giudiziale e/o della sospensione condizionale della pena);
- le eventuali sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta di parte (patteggiamento) **non ancora passate in giudicato**, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale ("dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione") ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001;
- di essere a conoscenza o meno di eventuali procedimenti penali pendenti (fermo restando l'obbligo, nel primo caso, di indicarne gli estremi in maniera completa);
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;
- di non essere stato destituito, licenziato o dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'assunzione mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile oppure per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;
- di essere consapevole del fatto che, con riferimento agli ultimi cinque anni precedenti all'eventuale assunzione, l'essere stati destituiti o licenziati da una pubblica Amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o l'essere incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell'art. 32 quinquies, del codice penale o per mancato superamento del periodo di prova nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la medesima qualifica a cui si riferisce l'assunzione, comporta l'impossibilità ad essere assunti;
- per i cittadini soggetti all'obbligo di leva: essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
- l'eventuale appartenenza alla categoria di soggetti di cui all'art. 3 della L.P. 10 settembre

2003 n. 8 o di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché la richiesta di eventuali ausili in relazione alla disabilità e/o necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame. I/Le candidati/e dovranno allegare la certificazione datata relativa alla specifica disabilità rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio. Per quanto attiene l'indicazione precisa dei tempi aggiuntivi e degli ausili di cui il candidato dovesse, eventualmente, avere bisogno sarà necessario allegare un certificato medico;

- l'eventuale appartenenza alla categoria di soggetti portatori di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui all'art. 3, comma 4-bis del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 nonché, ai sensi del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 9 novembre 2021, attuativo della predetta normativa, la richiesta di eventuali strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo e/o necessità di tempi aggiuntivi (che comunque non potranno eccedere il 50% del tempo assegnato per la prova) per sostenere le prove d'esame. I/Le candidati/e dovranno allegare la certificazione datata relativa ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio che espliciti tali necessità; l'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso, e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal sopra citato decreto 9 novembre 2021;
- l'eventuale richiesta, per i portatori di disturbi specifici di apprendimento (DSA), ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, di sostituire la prova scritta e la prova pratica, se svolta in forma scritta, con un colloquio orale di analogo contenuto disciplinare (tale richiesta deve essere supportata dalla documentazione di cui al precedente alinea che attesti una grave disgrafia e disortografia);
- l'eventuale possesso di titoli di preferenza, a parità di valutazione, di cui all'allegato A) al presente bando (la mancata dichiarazione entro la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, esclude il concorrente dal beneficio);
- il titolo di studio posseduto, con l'indicazione "vecchio ordinamento" o del numero e della dicitura della classe specialistica o magistrale di appartenenza (la mancata dichiarazione del diploma di laurea sarà equiparata ad assenza di titolo di studio richiesto per l'accesso e perciò comporterà l'esclusione);
- l'università, la data del rilascio, la durata legale del corso di laurea e il punteggio conseguito; i candidati con titolo di studio conseguito all'estero devono ottenere il riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo italiano. In mancanza, l'Amministrazione provvederà all'ammissione con riserva, fermo restando che l'equipollenza del titolo di studio dovrà comunque essere conseguita al momento dell'assunzione e/o inquadramento nella nuova qualifica;
- la data del pagamento, il codice avviso o codice IUV (identificativo univoco di versamento) della tassa di concorso sotto specificata;
- l'elenco dettagliato e sottoscritto dei titoli di servizio e di cultura che intende presentare per la valutazione.

Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, il candidato si assume la responsabilità della veridicità di tutte le informazioni fornite nella domanda e negli eventuali documenti allegati, nonché della conformità all'originale delle copie degli eventuali documenti prodotti.

L'Amministrazione procederà a verifiche a campione e qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; tale dichiarazione inoltre, quale "dichiarazione mendace", sarà punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Il candidato è invitato a limitarsi ad indicare unicamente i titoli valutabili, tra quelli specificati nel paragrafo successivo “VALUTAZIONE DEI TITOLI”, in modo chiaro ed inequivoco. Qualunque altro titolo diverso da quelli indicati nel presente bando non sarà preso in considerazione.

Per gli atti e i documenti allegati alla domanda redatti in lingua straniera l'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la traduzione integrale in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale o dall'interessato, tramite autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. L'eventuale documentazione consegnata all'Amministrazione verrà restituita al candidato esclusivamente dietro apposita richiesta scritta, che dovrà pervenire all'Amministrazione stessa entro 5 anni dalla chiusura del concorso. Oltre tale termine, l'Amministrazione non risponderà più di quanto consegnato dal candidato.

In ogni caso se nel corso della procedura l'Amministrazione necessitasse di informazioni integrative o a chiarimento rispetto ai dati dichiarati dal partecipante nel modello di domanda, il candidato verrà invitato, tramite comunicazione inviata prioritariamente all'indirizzo PEC, o in mancanza di questo, all'indirizzo e-mail dichiarato, a fornire tali indicazioni entro un termine perentorio indicato, trascorso il quale, in mancanza di riscontro, il dato dichiarato non verrà tenuto in considerazione.

Tutti i requisiti ed i titoli prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonché alla data di assunzione o inquadramento, eccetto i titoli di preferenza, che devono essere posseduti unicamente alla data di scadenza di presentazione delle domande.

I candidati sono tenuti, in ogni caso, a comunicare, tempestivamente, all'Amministrazione provinciale qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.

Il presente bando è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246” e ai sensi dell'articolo 49 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 i dati forniti dai candidati tramite l'istanza formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa suddetta e degli obblighi di riservatezza, per provvedere agli adempimenti connessi all'attività concorsuale, così come illustrato nella nota informativa di cui in allegato.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da una mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi tecnici e telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia semplice di un documento d'identità (fronte e retro) in corso di validità e la ricevuta del versamento di euro **25,00**, con la causale “**Nome - Cognome- taxa concorso Direttore Ufficio attività commerciali, artigianali e supporto giuridico**”, effettuato unicamente tramite il sistema “**PagoPa**”.

Nella domanda dovranno essere indicati, oltre la causale, la data di effettuazione del pagamento e il Codice Avviso o Codice IUV (codice univoco di versamento).

Per effettuare il pagamento si rimanda al seguente link: <https://pagopa.provincia.tn.it/>.

Si precisa che la suddetta taxa non potrà essere rimborsata.

Il pagamento di euro 25,00 è condizione per la partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura concorsuale.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

Tutti i titoli devono essere dichiarati nel modello predisposto dall'amministrazione, in uno dei seguenti modi:

- autocertificando i titoli con indicazione puntuale di tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione. Farà fede esclusivamente quanto dichiarato nella domanda e non sarà consentita l'integrazione con nuovi titoli in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- richiedendo l'acquisizione d'ufficio di documenti o informazioni che siano nella disponibilità della Provincia autonoma di Trento; la richiesta potrà essere accolta **solo se** il candidato fornirà elementi precisi ed esaustivi per il reperimento dei documenti e delle informazioni. L'Amministrazione non procederà all'acquisizione d'ufficio nel caso di indicazioni insufficienti o incomplete.

In particolare, i candidati potranno eventualmente indicare se i titoli sono già stati dichiarati in una precedente domanda di partecipazione a concorso, purché presentata entro il limite massimo di 5 anni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle domande e relativa alla medesima figura professionale (direttore).

Non verranno, quindi, presi in considerazione i richiami a domande di partecipazione presentate oltre i 5 anni antecedenti al termine di scadenza per la presentazione delle domande o richiami a domande di partecipazione contenenti richiami ad ulteriori procedure concorsuali.

Non verranno, altresì, considerati i richiami a domande di partecipazione a concorsi relativi a figure professionali diverse da quella messa a concorso (direttore).

In questi ultimi casi il candidato dovrà riportare tutti i titoli posseduti nella domanda di partecipazione al presente concorso.

La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la/e prova/e scritta/e, anteriormente oppure successivamente alla correzione dei relativi elaborati, comunque prima della prova orale, e solo nei confronti dei concorrenti che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 21/30 in ciascuna prova. L'abbinamento del punteggio della/e prova/e scritta/e con i nominativi dei candidati avviene solo al termine della valutazione dei titoli.

Modalità di valutazione:

- a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando come mese intero periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori o uguali a quindici giorni;
- b) il servizio prestato con rapporto di lavoro part-time è valutato con punteggio proporzionalmente ridotto in ragione della riduzione dell'orario, fatto salvo quanto previsto dal sopra citato articolo 49, comma 5, della legge n. 7/1997.

Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interessati mediante pubblicazione sul sito internet della Provincia <https://www.provincia.tn.it/Amministrazione/Lavora-con-noi> nonché all'Albo della Provincia autonoma di Trento.

Ai titoli, eventualmente posseduti, sarà attribuito un punteggio fino a 40 punti.

La ripartizione del punteggio tra le sottoindicate categorie di titoli sarà la seguente:

A. TITOLI DI SERVIZIO

fino a punti 20

A.1 Anzianità di servizio nei livelli o nelle qualifiche richieste per
l'accesso al concorso: fino a punti 12

Vengono valutati gli anni di esperienza professionale, di ruolo e non, maturati nella/e categoria/e C e/o D, eccedenti rispetto a quelli utilizzati per l'ammissione al concorso, secondo quanto indicato nell'allegato B.

Per la categoria D: punti 1,2 per ogni anno intero. Per ciascun mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 giorni detto punteggio sarà riconosciuto nella misura pari a 1/12.

Per la categoria C: punti 0,75 per ogni anno intero. Per ciascun mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 giorni, detto punteggio sarà riconosciuto nella misura pari a 1/12.

Il servizio prestato con rapporto di lavoro part - time viene valutato con punteggio proporzionalmente ridotto in ragione della riduzione dell'orario. I periodi di lavoro a tempo parziale svolti per esigenze di cura dei figli fino a dieci anni, dei conviventi, dei parenti e degli affini fino al secondo grado non autosufficienti sono considerati come periodi a tempo pieno.

A.2. Incarichi fino a punti 3

Incarichi svolti presso enti (pubblici o privati) diversi dalla Provincia autonoma di Trento e dai suoi Enti pubblici strumentali.

Vi si ricomprendono gli incarichi direzionali, svolti, esclusivamente in qualità di titolare, presso enti pubblici o privati, diversi dalla Provincia autonoma di Trento e dai suoi Enti pubblici strumentali, nel periodo utile per l'accesso al concorso o nel periodo valutabile come anzianità di servizio, affidati con provvedimento formale dell'organo competente all'attribuzione dell'incarico. Sono quindi esclusi tutti gli incarichi di sostituzione affidati a qualsiasi titolo.

Agli incarichi di direttore o capo ufficio o responsabile d'ufficio (intendendosi come tali i responsabili di ufficio o i titolari di posizioni che comportano lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa), saranno assegnati punti 0,15 per ogni mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 giorni. Non saranno valutati gli incarichi che consistono nello svolgimento di attività progettuali.

Agli incarichi di Dirigente o Segretario comunale saranno assegnati punti 0,25 per ogni mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 giorni.

I periodi in cui si sovrappongono più incarichi vengono valutati una sola volta nel senso più favorevole al candidato.

Ciascun incarico verrà valutato nel limite massimo di 12 mesi.

A.2bis. Altre attività fino a punti 5

Sono valutati gli anni di effettivo esercizio di attività libero-professionale, per la quale siano richiesti il titolo di studio rientrante tra quelli previsti per l'accesso al concorso e relativa abilitazione, comprovata dall'iscrizione all'Albo e dal versamento dei relativi contributi

previdenziali. Il candidato dovrà presentare, **pena la non valutazione** dei periodi indicati in domanda, idonea documentazione comprovante l'effettivo esercizio dell'attività libero-professionale (ad esempio: estratti conto previdenziali).

Non sarà valutata l'attività libero-professionale svolta nei medesimi periodi di tempo in cui è stata svolta altra esperienza professionale, a tempo pieno, già valutata secondo quanto previsto nel precedente punto A.1.

Verrà assegnato 1 punto per ogni anno effettivo di attività libero-professionale fino ad un massimo di 5 punti.

Ai fini del computo, si considera l'anno intero pari a 365 giorni; le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando come mese intero periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori o uguali a quindici giorni. Per ciascun mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 giorni, detto punteggio sarà riconosciuto nella misura pari a 1/12.

B. TITOLI DI CULTURA

fino a punti 20

B.1. Pubblicazioni

fino a punti 8

Il candidato potrà presentare un numero massimo di 20 pubblicazioni. Potranno essere assegnati fino a punti 2 per ogni pubblicazione.

Le pubblicazioni valutabili sono quelle riferite ai 10 anni precedenti a quello del termine di scadenza della presentazione delle domande (farà fede la data di pubblicazione).

Le pubblicazioni dichiarate nella domanda di partecipazione dovranno essere presentate preferibilmente come allegato alla domanda; alternativamente, potranno essere prodotte personalmente alla segreteria dell'Ufficio concorsi e assunzioni, dietro appuntamento telefonico (0461/496330), tassativamente entro **15 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, unitamente ad un elenco dettagliato delle pubblicazioni prodotte.**

Per **ciascuna pubblicazione** allegata dovranno essere presentati:

- la fotocopia del frontespizio del volume o della rivista in cui la pubblicazione stessa è contenuta. Se la pubblicazione è on-line deve essere indicato l'indirizzo web in cui la stessa è contenuta;
- se la pubblicazione è in copia semplice, dovrà essere presentata l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che ne attesti l'autenticità all'originale.

Inoltre, se la pubblicazione è redatta in lingua straniera deve essere allegata, **pena la non valutazione**, la **traduzione integrale in lingua italiana** certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale o dall'interessato, tramite autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Dovranno essere riportati il titolo della pubblicazione, l'indicazione della rivista o del volume in cui è contenuta, l'editore, la data e il luogo di pubblicazione, il tipografo o lo stampatore (se la pubblicazione è online il relativo indirizzo web), l'eventuale registrazione del tribunale nonché il

numero di pagine. Per i lavori stampati all'estero dovrà risultare la data e il luogo di pubblicazione. Vengono valutate le pubblicazioni:

- a carattere non collettivo;
- redatte da più autori e sia possibile scindere l'apporto individuale del singolo autore (a tal proposito non sono ammesse apposite autocertificazioni o certificazioni da parte degli interessati o dell'editore);
-
- redatte da più autori e, qualora non sia possibile scindere l'apporto individuale del singolo, dividendo il punteggio complessivo dato alla pubblicazione per il numero di autori.

Le pubblicazioni, **pena la non valutazione**, dovranno essere attinenti agli incarichi da conferire e/o alle funzioni di Direttore: in particolare le pubblicazioni dovranno essere di rilievo specifico in relazione agli incarichi da conferire o di rilievo generale in relazione alle funzioni di direttore di cui agli articoli 31 e 32 della legge provinciale n. 7/1997. La valutazione è correlata all'originalità della produzione, all'importanza della pubblicazione e al grado di attinenza con gli incarichi da conferire e/o con le funzioni di direttore.

In particolare, se ritenute attinenti agli incarichi da conferire e/o alle funzioni di Direttore, si procederà alla relativa valutazione applicando i seguenti sottocriteri:

- il punteggio finale attribuito alla pubblicazione risulterà dalla somma dei punteggi assegnati a ciascun sottocriterio, come di seguito specificati, fino ad un massimo di 2 punti:
 - **grado di attinenza agli incarichi da conferire:** per valutare il grado di attinenza della pubblicazione all'incarico da conferire si prenderà, come riferimento, la declaratoria dell'Ufficio messo a concorso (da 0 a 0,90);
 - **grado di attinenza alla funzione di Direttore:** per valutare il grado di attinenza alla funzione di Direttore, si prenderà come riferimento la legge provinciale sul personale della Provincia 3 aprile 1997, n. 7 con particolare riferimento agli articoli 31 e 32 (da 0 a 0,50);
 - **importanza:** verrà valutata la collocazione editoriale graduando il punteggio in base alla rilevanza della pubblicazione anche con riferimento al carattere locale o nazionale o internazionale (da 0 a 0,50 – a tale criterio verrà assegnato un punteggio soltanto a condizione che la pubblicazione sia stata ritenuta attinente agli incarichi da conferire e/o alle funzioni di Direttore);
 - **originalità:** verrà valutata la capacità dello scritto di innovare le conoscenze nella materia trattata o interpretare in maniera originale le conoscenze già acquisite, distinguendosi dalla letteratura esistente (da 0 a 0,10 – a tale criterio verrà assegnato un punteggio soltanto a condizione che la pubblicazione sia stata ritenuta attinente agli incarichi da conferire e/o alle funzioni di Direttore).

Per la valutazione di ogni singola pubblicazione, al fine di indicare i punteggi per ciascun sottocriterio sopra esposto, sarà predisposta la seguente tabella:

Titolo pubblicazione	Attinenza agli incarichi	Attinenza alla funzione di Direttore	Importanza	Originalità	<u>Punteggio finale</u>

Sono comunque esclusi:

- gli articoli sui quotidiani;
- gli articoli su pubblicazioni, elaborazioni e testi nelle quali l'ente/datore di lavoro del candidato, riveste il ruolo di editore, patrocinante, co-partecipante al lavoro complessivo;
- le pubblicazioni necessarie per conseguire un titolo di studio (es. tesi di laurea);
- le curatele.

B.2. Corsi di specializzazione post-laurea, corsi di qualificazione e aggiornamento professionale e abilitazioni all'esercizio della professione. fino a punti
12

Vengono valutati, purché rilevanti in relazione alle funzioni di Direttore e/o connessi con gli argomenti relativi agli incarichi da conferire, il dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione in corsi post - laurea per l'accesso ai quali è richiesto il diploma di laurea previsto per l'accesso al concorso, le abilitazioni professionali connesse ai medesimi diplomi di laurea, la frequenza di master e corsi di formazione o aggiornamento professionale purché questi ultimi conclusi positivamente con un esame finale. Il candidato dovrà fornire tutti gli elementi per dimostrare l'avvenuto superamento dell'esame finale, **pena la non valutazione del corso**.

In particolare saranno attribuiti:

- punti 3,5 per il dottorato di ricerca;
- per i diplomi di specializzazione in corsi post-laurea: punti 1,5 per ogni anno di durata;
- frequenza di master universitari o master riconosciuti dal Mur di secondo livello: punti 2;
- frequenza di master universitari o master riconosciuti dal Mur di primo livello: punti 1,5;
- altri master e corsi di formazione professionale e aggiornamento (purché conclusi positivamente con un esame finale e di durata superiore alle 40 ore): fino a punti 1 per ogni master o corso, in relazione alla durata e all'impegno richiesto (in ore).

In particolare ai predetti master e corsi, in relazione alla loro durata, saranno attribuiti i seguenti punteggi:

> 40 ≤ 200 ore: 0,25 punti;

>200 ≤ 500 ore: 0,50 punti;

>500 ≤ 1000 ore: 0,75 punti;

> 1000 ore: 1 punto;

- punti 2 per ciascuna abilitazione professionale connessa ai diplomi di laurea richiesti per l'accesso al concorso, purché l'abilitazione non sia richiesta come titolo d'accesso. Verranno tenute in considerazione fino a un limite di due abilitazioni;
- punti 1 per ogni lingua straniera conosciuta, di livello pari almeno al "B2" e fino ad un massimo di due lingue. Il candidato dovrà presentare, entro la data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, **pena la non valutazione**, idonea certificazione (rilasciata da un Ente certificatore formalmente riconosciuto) rapportata al quadro comune europeo di riferimento dei livelli delle lingue (QCER) che non risulti scaduta al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
- punti 0,25 per il possesso del certificato ICDL/ECDL base (core start) e punti 0,5 per il possesso del certificato ICDL/ECDL full standard (core full/advanced) o certificazioni equipollenti. Il candidato dovrà presentare, entro la data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, **pena la non valutazione**, idonea certificazione che non risulti scaduta al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Non rientrano tra i titoli valutabili, a titolo esemplificativo, e quindi non saranno presi in considerazione:

- la partecipazione in qualità di membro a collegi sindacali o a collegi di revisore dei conti o a consigli di amministrazione;
- le docenze a corsi;
- gli interventi in qualità di relatore, coordinatore o di organizzatore a convegni, corsi, seminari;
- l'attività di insegnamento;
- l'abilitazione all'insegnamento;
- la partecipazione a commissioni, comitati e gruppi di lavoro o di studio;
- la partecipazione a seminari e convegni;
- le consulenze;
- gli incarichi di dirigente sindacale;
- gli incarichi di rup, direzione lavori ed equiparati;
- gli incarichi di esperto, a tempo determinato, per lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza (art. 38-bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7);
- idoneità a pubblici concorsi;
- le cariche elettive;
- l'abilitazione professionale richiesta per l'accesso;
- i corsi svolti per il conseguimento di un'abilitazione professionale connessa ai diplomi di laurea richiesti per l'accesso al concorso.

PROVE D'ESAME

L'esame è volto ad accertare le conoscenze teoriche, le competenze pratiche e le attitudini personali richieste al candidato ed è articolato in:

- a) una prova scritta, che potrà essere articolata in domande a risposta sintetica e/o in un tema, che, nello specifico, verterà su una o più delle seguenti materie:
- ordinamento statutario della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;
 - ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento (L.p. 3 aprile 1997, n. 7 e ss.mm.);
 - attività amministrativa della Provincia autonoma di Trento (L.p. 30 novembre 1992, n. 23);
 - elementi sull'attività contrattuale della Provincia autonoma di Trento (Lp. 19 luglio 1990, n. 23, L.p. 9 marzo 2016, n. 2);
 - elementi di contabilità della Provincia autonoma di Trento;
 - nozioni sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (in particolare D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, L. p. 30 maggio 2014, n. 4);
 - disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione (L. 6 novembre 2012, n. 190, D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e vigente piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Provincia autonoma di Trento);
 - processi di programmazione e pianificazione con riferimento alla Provincia autonoma di Trento;
 - trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento UE 679/2016.
 - disciplina vigente in provincia di Trento in materia di commercio (lp 30 luglio 2010, n. 17, regolamenti e criteri attuativi);
 - disciplina vigente in provincia di Trento in materia di promozione dell'artigianato (lp 1 agosto 2002, n. 11 e criteri attuativi);
 - disciplina vigente in provincia di Trento in materia di contrasto alla ludopatia (lp 22 luglio

2015, n. 13 e disposizioni attuative);

- disciplina vigente in provincia di Trento in materia di attività di somministrazione di alimenti e bevande (lp 14 luglio 2000, n.9, regolamenti e criteri attuativi) esclusa l'attività alberghiera.

- b) una prova pratica, scritta o orale, volta a valutare le attitudini personali del candidato, in particolare la capacità di risoluzione di casi inerenti la gestione di specifiche attività in relazione all'incarico da conferire, l'orientamento al risultato, la capacità di automotivazione, la promozione delle risorse umane e la motivazione dei collaboratori, l'attitudine alla comunicazione e l'idoneità all'apprendimento di ulteriori competenze e conoscenze caratterizzanti il ruolo di direttore;
- c) una prova orale, volta a completare la valutazione del soggetto in ordine alle funzioni proprie della qualifica e relativa agli stessi ambiti delle prove di cui alle lettere a) e b).

I voti sono espressi in trentesimi. Il candidato supera l'esame se ottiene un punteggio pari ad almeno 21/30 in ciascuna prova. Il punteggio dell'esame è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle singole prove e del punteggio attribuito ai titoli.

I soggetti di cui all'art. 3 della L.P. 10 settembre 2003 n. 8 o di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o i soggetti portatori di disturbi specifici di apprendimento (DSA), se richiesto nella domanda di partecipazione e appositamente documentato con la certificazione medica indicata nella stessa, possono richiedere eventuali ausili in relazione alla disabilità o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) e/o tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame.

I/Le candidati/e portatori di disturbi specifici di apprendimento (DSA), ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis del Decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, se richiesto nella domanda di partecipazione e appositamente documentato con la certificazione medica indicata nella stessa, possono sostituire la prova scritta e la prova pratica, se svolta in forma scritta, con un colloquio orale di analogo contenuto disciplinare.

Compatibilmente con la disponibilità di aule e dotazioni informatiche, potrà essere richiesta la stesura della/e prova/e scritta/e mediante l'utilizzo di un personal computer fornito dall'Amministrazione con programma di videoscrittura.

Alle predette prove ciascun aspirante dovrà presentarsi con un valido documento di identificazione, provvisto di fotografia. La mancata presentazione dei candidati alla sede d'esame o la presentazione in ritardo comporterà l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa che l'ha determinata, anche se indipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Alle prove è precluso l'utilizzo di telefoni cellulari ed ogni altro strumento informatico personale, **pena l'esclusione dal concorso.**

In caso siano effettuate due prove scritte consecutive, si applicano le norme relative allo svolgimento delle prove scritte previste dall'art. 19, comma 10, del D.P.P. n. 22-102/Leg. di data 12 ottobre 2007 e s.m., per quanto concerne il raggruppamento in un'unica busta contenente gli elaborati dello stesso candidato. In tal caso, se il candidato non supera una delle due prove scritte l'altra non sarà valutata.

Il giorno **23 dicembre 2025** sul sito internet della Provincia <https://www.provincia.tn.it/Amministrazione/Lavora-con-noi> nonché all'Albo della Provincia autonoma di Trento, sarà pubblicato il diario delle prove, comunque con un preavviso di almeno venti giorni (oppure un eventuale rinvio ad altra data per motivi organizzativi), con l'indicazione

della sede e delle modalità di svolgimento delle stesse, nonché del responsabile del procedimento. Contestualmente a tale pubblicazione saranno indicate le date in cui saranno resi noti gli esiti delle varie prove e della valutazione dei titoli.

Verranno fornite anche indicazioni sulle misure organizzative volte ad assicurare la partecipazione alle prove alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto a causa dello stato di gravidanza o allattamento nonché sulle modalità e i termini di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse.

In ogni caso, la pubblicazione sul sito internet nonché all'Albo della Provincia, sostituisce la comunicazione personale ai singoli candidati. Sarà quindi onere dei candidati consultare il sito per prendere visione delle comunicazioni ed aggiornamenti relativi alla presente procedura.

GRADUATORIA, ASSUNZIONE E/O INQUADRAMENTO

La Commissione esaminatrice, nominata con deliberazione della Giunta ai sensi dell'art. 15 del vigente regolamento (D.P.P. 29 luglio 2016, n. 13-47/Leg) (il relativo provvedimento sarà pubblicato sul sito internet <https://www.provincia.tn.it/Amministrazione/Lavora-con-noi>) provvederà alla valutazione dei titoli, nonché all'espletamento e alla valutazione delle prove.

La Commissione provvederà a formare la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito dai candidati, dato dalla somma del voto conseguito in ciascuna prova e del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli.

Ai sensi dell'art. 16 del citato regolamento la Giunta provinciale procederà all'approvazione dell'operato della Commissione esaminatrice e della graduatoria di merito, osservate le preferenze di legge di cui all'allegato A) del presente bando dichiarate nella domanda di partecipazione, e alla dichiarazione del vincitore del concorso.

Ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica il titolo di preferenza dell'equilibrio di genere di cui al punto 13), dell'allegato A, in quanto, tenuto conto della ricognizione dell'amministrazione provinciale calcolata alla data del 31 dicembre 2024, il differenziale tra i generi (Femmine 48% - Maschi 52%) non è superiore al 30%.

La graduatoria sarà pubblicata all'Albo della Provincia autonoma di Trento e sul sito Internet <https://www.provincia.tn.it/Amministrazione/Lavora-con-noi> Dalla data di pubblicazione all'Albo provinciale decorrerà il termine per eventuali impugnative. La graduatoria rimarrà esposta al predetto Albo per un periodo di 30 giorni.

Dell'approvazione della graduatoria sarà, inoltre, dato avviso mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Adige/Südtirol - Sezione concorsi, ai sensi dell'art. 40 della L.P. 7/1997 e dell'art. 16, c. 3, del D.P.P. 29 luglio 2016, n. 13-47/Leg.

La Giunta provinciale disporrà quindi l'assunzione del vincitore, attribuendo la qualifica di direttore e conferendo il relativo incarico.

Con successiva determinazione della Dirigente del Servizio per il personale saranno poi adottate le disposizioni relative all'assunzione del vincitore, mediante sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, secondo la normativa vigente.

Il vincitore, rilasciata la dichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di incompatibilità, sottoscriverà il contratto, che perfeziona il conferimento dell'incarico, e prenderà servizio nel termine previsto dal contratto collettivo.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto, anche per carenza dei prescritti requisiti, la Giunta provinciale dichiarerà la decadenza dell'interessato dalla graduatoria finale di cui all'articolo 16 procedendo all'individuazione di un nuovo vincitore, secondo l'ordine della stessa graduatoria.

Ad avvenuto conferimento dell'incarico al vincitore, secondo quanto previsto dall'art. 17 del citato regolamento, la graduatoria esaurirà la propria validità.

L'assunto dovrà presentare, a propria scelta, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di apposito invito, a pena di decadenza e salvo giustificato motivo, l'autocertificazione in carta semplice relativa ai dati non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso o relativa ai dati che abbiano subito delle modifiche. In particolare, dovrà dichiarare che negli ultimi 5 anni precedenti all'assunzione non è stato destituito o licenziato da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o sia incorso nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell'articolo 32 quinquies, del codice penale o per mancato superamento del periodo di prova nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la medesima qualifica cui si riferisce l'assunzione.

Ove siano trascorsi più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il vincitore dovrà presentare entro 30 giorni l'autocertificazione in carta semplice relativamente al possesso, anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti prescritti dal bando di concorso:

- il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero di essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero di essere familiare di cittadino dell'Unione europea, anche se cittadino di Stato terzo, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero di essere cittadino di Paesi Terzi titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria (art. 38 D. Lgs. 30-03 - 2001, n. 165 così come modificato dalla L. 6 Agosto 2013 n. 97), in possesso dei seguenti requisiti:
 - godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
 - essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 - avere adeguata conoscenza della lingua italiana rapportata alla categoria e figura professionale a concorso;
- godimento dei diritti politici;
- per i cittadini soggetti all'obbligo di leva: essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
- assenza di condanne penali interdicensi la nomina.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica di controllo, al fine di attestare l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego e l'esenzione da imperfezioni che possono influire sul rendimento. Alla visita medica verranno sottoposti anche gli appartenenti alle categorie di cui alla legge n. 68/1999, i quali devono non aver perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della loro invalidità, non devono essere di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

La Provincia autonoma di Trento procederà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione relative sia ai requisiti per l'accesso che alla valutazione dei titoli; sanzioni penali sono previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di formazione o uso

di atti falsi e di dichiarazioni mendaci.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, i candidati, oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 del citato decreto, decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

In caso di rinuncia, prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro o in caso di accertata carenza dei prescritti requisiti da parte del vincitore, si procederà ad ulteriore assunzione secondo l'ordine della graduatoria finale.

Il vincitore sarà invitato a presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro e la dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di incompatibilità e al codice di comportamento nonché a prendere effettivo servizio entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di assunzione o inquadramento.

L'assunzione diventerà definitiva dopo il periodo di prova di 6 mesi disciplinato dall'art. 24 del Testo coordinato e modificativo del Contratto collettivo provinciale di lavoro 2002 – 2005 dei direttori della Provincia e dei suoi Enti funzionali.

In caso di successiva cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m., è fatto divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri negli ultimi tre anni di servizio.

I contenuti e le modalità con le quali è espletato il concorso sono conformi alle norme del D.P.P. 29 luglio 2016, n. 13-47/Leg nonché, per quanto compatibili, del D.P.P. 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg. e ss.mm.

Trento, 07 ottobre 2025

IL PRESIDENTE
f.to - dott. Maurizio Fugatti -

TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA A PARITA' DI MERITO, elencati in ordine di priorità (art. 5, comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, art.25 del D.P.P. n. 22 - 102/Leg. di data 12 ottobre 2007 e s.m, art. 37, c.4 e art. 49, c.5 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7).

- 1) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- 2) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 3) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- 4) coloro che abbiano prestato lodevole servizio (si intende senza demerito) a qualunque titolo (in qualità di lavoratore dipendente) per non meno di un anno, nell'amministrazione provinciale;
- 5) maggior numero di figli a carico (indicare il n. dei figli a carico);
- 6) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui al punto 2);
- 7) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- 8) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- 9) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- 10) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- 11) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- 12) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a., (Società pubblica nel campo delle politiche attive del lavoro) in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- 13) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del D.P.R. n. 487/94 (nessun genere come specificato nel bando di concorso);
- 14) dall'essere genitore o tutore legale di persona, facente parte del nucleo familiare, con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi della normativa vigente;
- 15) dall'aver prestato lodevole (si intende senza demerito) servizio in Provincia (per meno di un anno) o in altre amministrazioni pubbliche in qualità di lavoratore dipendente (indicare l'amministrazione presso la quale è stato prestato il servizio);
- 16) minore età anagrafica;

17) dal maggior punteggio o valutazione conseguiti per il rilascio del titolo di studio richiesto per l'accesso.

Tutti i titoli che danno diritto alla preferenza a parità di merito, tranne quelli di cui al punto 6), dovranno essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

VALORIZZAZIONE DELL'ESPERIENZA PROFESSIONALE AI FINI DELLA SUSSISTENZA DEL REQUISITO DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE.

Considerato che il bando di concorso, quanto ai requisiti di accesso alla procedura, richiede un'esperienza professionale quantitativamente diversa in base alla categoria in cui questa è stata maturata, si rende necessario valorizzare le due diverse previsioni (5 anni nella categoria D o 8 anni nella categoria C) rapportandole alla rispettiva durata, secondo quanto segue:

1) Per ciascun anno maturato nella categoria D a tempo pieno: PUNTI 1,2

(5 anni x 1,2 = 6 punti)

2) Per ciascun anno di esperienza maturato nella categoria C a tempo pieno: (secondo il rapporto 6 punti : 8 anni): PUNTI 0,75

Per ciascun mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 giorni, maturato in ciascuna delle due categorie, detti punteggi saranno riconosciuti nella misura pari a 1/12.

Pertanto i candidati in possesso di esperienza professionale maturata in entrambe le categorie, ma non esclusivamente riconducibile, negli anni minimi richiesti, ad una sola di queste, sono ammessi alla procedura concorsuale qualora la valorizzazione dell'esperienza complessivamente maturata in entrambe le categorie consenta di raggiungere un punteggio complessivo di almeno 6 punti, secondo i criteri sopra evidenziati.

L'esperienza eccedente i 6 punti, così come sopra calcolati, sarà valutata quale punteggio per i titoli di servizio.

Esempio A): Candidato con esperienza di 5 anni a tempo pieno nella categoria C e 2 anni a tempo pieno nella categoria D

$(5 \text{ anni} \times 0,75 \text{ punti} = 3,75) + (2 \text{ anni} \times 1,2 \text{ punti}) = 2,4 \rightarrow \text{Totale } 6,15 \text{ punti} \rightarrow \text{requisito posseduto}$
(6 punti utilizzati per l'accesso e 0,15 punti valutati come titolo di servizio)

Esempio B): Candidato con esperienza di 3 anni a tempo pieno nella categoria C e 3 anni e 1 mese a tempo pieno nella categoria D

$(3 \text{ anni} \times 0,75 \text{ punti} = 2,25) + (3 \text{ anni} \times 1,2 \text{ punti} + 0,1 \text{ punti/mese}) = 3,7 \rightarrow \text{Totale punti } 5,95 \text{ punti}$
 $\rightarrow \text{requisito NON posseduto}$

Servizio per il Personale

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NECESSARI PER LA PROCEDURA CONCORSUALE EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

Il Regolamento UE 679/2016 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dagli articoli 5 e 12 del Regolamento, con la presente informativa la Provincia Autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste dall’articolo 13 del Regolamento (raccolta dati presso l’Interessato).

Titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento (di seguito, il “Titolare”), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Provincia in carica), piazza Dante n. 15, 38122 - Trento, *tel.* 0461.494697, *fax* 0461.494603, *e-mail* direzione generale@provincia.tn.it, *pec* direzione generale@pec.provincia.tn.it

Preposto al trattamento, e soggetto designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti *ex artt.* 15 - 22 del Regolamento di seguito descritti, è il Dirigente *pro tempore* del Servizio per il personale (Via Grazioli n. 1, 38122 - Trento, *tel.* 0461.496275, *fax* 0461.986267, *e-mail* serv.personale@provincia.tn.it, *pec* serv.personale@pec.provincia.tn.it).

I dati di contatto del **Responsabile della protezione dei dati (RPD)** al quale l’interessato può rivolgersi per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali sono: piazza Dante n. 15, 38122 - Trento, telefono 0461.494671, *e-mail* privacy@provincia.tn.it (nell’oggetto indicare: “*Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE*”).

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli articoli 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo).

2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI

Il trattamento in oggetto riguarda la gestione dei dati personali forniti nella domanda di ammissione alla procedura concorsuale.

3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede che possano essere raccolti e trattati solo i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità di trattamento. Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto dell’articolo 13 del Regolamento, i Suoi dati saranno trattati per l’adempimento o l’assolvimento di obblighi derivanti da leggi, contratti e regolamenti in materia di procedure concorsuali ed esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di avviso pubblico.

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per le predette finalità e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive). Il mancato conferimento e l’opposizione al trattamento comporterebbero l’impossibilità di assolvere alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

Quanto all’eventuale trattamento di dati relativi allo stato di salute, che non possono in ogni caso essere diffusi, si evidenzia altresì che tali dati saranno trattati in conformità all’articolo 2-septies del D. Lgs. 196/03 e, in particolare, nel rispetto di quanto specificatamente previsto dal Garante.

4. MODALITA’ DI TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le predette finalità, dal personale dipendente debitamente istruito e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da

Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati.

Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati anche da soggetti nominati **Responsabili del trattamento** ex art. 28 del Regolamento che svolgano attività strumentali per il Titolare (fornitori di servizi informatici quali Trentino Digitale S.p.A. e Istituto PaRER - Polo archivistico Regione Emilia-Romagna) e prestino adeguate garanzie per la protezione dei dati personali. L'elenco aggiornato dei Responsabili è affisso per consultazioni nella bacheca presente presso i nostri uffici siti in via Grazioli n. 1, 38122 - Trento;

5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

I Suoi dati saranno comunicati esclusivamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura di avviso pubblico.

L'eventuale diffusione dei Suoi dati personali sarà limitata esclusivamente a pubblicità obbligatoriamente previste per legge (quali la pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia ai sensi delle leggi provinciali n. 7/1997 e n. 4/2014), fermo restando il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute.

7. TRASFERIMENTO EXTRA UE

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del principio di limitazione della conservazione, i dati personali forniti verranno conservati per i tempi previsti nel Piano unico di conservazione degli atti della Provincia autonoma di Trento consultabile al link <https://www.cultura.trentino.it/Il-Dipartimento/Soprintendenza-per-i-beni-culturali/Ufficio-beni-archivistici-librari-e-Archivio-provinciale/Strumenti/g-Massimari-di-conservazione-e-di-scarto-per-le-strutture-della-PAT> il quale dispone tempi diversi di conservazione per le diverse tipologie di documenti. In particolare per gli atti relativi alle procedure di concorso (quali domande di partecipazione, corrispondenza ed elaborati) è previsto un tempo di conservazione minimo di 5 anni. Fanno eccezione i verbali, per i quali è prevista una conservazione a tempo illimitato.

Trascorsi i predetti termini i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per la gestione di ricorsi o contenziosi, oppure a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nei confronti del Titolare e in ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento. In base alla normativa Lei potrà:

1. chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (**art.15**);
2. qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne rispettivamente la rettifica o l'integrazione (**art. 16**);
3. se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (**art. 17**), o esercitare il diritto di limitazione (**art. 18**);
4. opporsi al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento per motivi connessi alla Sua situazione particolare, salvo che il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (**art. 21**).

Ai sensi dell'**art. 19**, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo proporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari ai quali sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche o le cancellazioni o le limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.